



PROVINCIA DI FERMO

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO INCARICHI INDIVIDUALI
DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, RICERCA
OVVERO DI CONSULENZA.
*Art. 3 comma 56 L. 244/2007***

n. 20

Approvato con atto di Giunta Provinciale n.103 del 20/05/2010
e successivamente modificato con atto di Giunta n.146 del 06/07/2010

Art. 1
Oggetto, finalità, ambito di applicazione

1. La presente normativa disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, sia che si qualificano come incarichi di studio, ricerca o consulenza che incarichi di tipo occasionale o coordinato e continuativo ed integra, quale normativa speciale, le disposizioni sul regolamento degli Uffici e Servizi in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e ss. del D. Lgs. 165/2001, dall'art. 110 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 3 commi 18, 54, 55, 56 , 57, 76, 77 e 79 della L. 244/2007.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi oltre che garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e pubblicità in funzione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo espressi richiami:
 - a) l'istituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;
 - b) il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000;
 - c) il conferimento, relativamente alla materia dei lavori pubblici, di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto, pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dal D. Lgs. 163/2006;
 - d) il conferimento di incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - e) il conferimento di incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti ad attività notarili in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento da effettuare, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
 - f) la nomina dei componenti esterni nelle commissioni di concorso e di gara e di altre commissioni previste da norme di legge e di regolamento;
 - g) le prestazioni artistiche occasionali;
 - h) le prestazioni professionali rese da soggetti esterni in qualità di relatori o partecipanti a convegni, tavole rotonde, manifestazioni, incontri culturali che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese;

- i) le prestazioni professionali rese da soggetti esterni in materia di formazione ed aggiornamento del personale e per il corretto adempimento del D.Lgs. 81/2008.

Art. 2

Criteria e limiti per il ricorso a professionalità esterne

1. L'Amministrazione è tenuta a garantire, nel rispetto dei principi generali di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza, il pieno utilizzo delle potenzialità professionali del personale e la massima valorizzazione delle risorse interne, nel perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza.
Fatta salva la facoltà di stipulare convenzioni con altri enti pubblici per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, l'Amministrazione, solo per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria attinente all'oggetto dell'incarico.
2. Il conferimento degli incarichi individuali di cui al precedente comma può avvenire in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Provincia e rientrare nell'ambito di obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente stabiliti la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso che deve, in ogni caso, essere proporzionato all'utilità che il contratto fornisce all'Amministrazione.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D. Lgs. 276/2003 purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. Non è ammesso il ricorso a contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati.
5. L'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne può derivare dall'assenza di soggetti in possesso della specifica professionalità necessaria

oppure dal fatto che il personale in servizio deve occuparsi di altre incombenze indifferibili, adeguatamente certificate.

6. L'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne deve essere effettuato attraverso una verifica nell'ambito della dotazione organica complessiva dell'Ente interpellando, anche tramite e-mail, i dirigenti dei settori che devono provvedere, nel termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta, ad inoltrare la risposta. Il mancato riscontro nel termine suddetto equivale alla positiva certificazione dell'assenza di personale disponibile. Si prescinde dal suddetto adempimento nel caso di affidamento di incarichi che, per tipologia o per previsione normativa, debbono essere necessariamente affidati a soggetti esterni.
7. Gli incarichi vengono conferiti stipulando contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.
8. Gli incarichi hanno sempre natura temporanea in considerazione del fatto che devono collocarsi all'interno della programmazione delle attività dell'Amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione. I contratti, pertanto, non potranno ritenersi prorogabili se non limitatamente al completamento di un'attività avviata e fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
9. I contratti non potranno essere rinnovati dovendo ogni nuovo incarico fare riferimento ad un nuovo progetto conferito a seguito di una apposita comparazione come previsto dall' successivo art. 6 comma del presente regolamento.

Art. 3 **Requisiti soggettivi**

1. Gli incarichi sono conferiti a soggetti che, oltre a possedere gli specifici requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività che l'Ente richiede, possiedano le seguenti caratteristiche:
 - siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - godano dei diritti civili e politici;
 - non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - non siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
 - non abbiano cessato volontariamente dal servizio presso l'Amministrazione senza avere maturato i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia (65 anni di età) o di anzianità non anticipata (40 anni di servizio utile) e non abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego con la Provincia nei cinque anni precedenti la cessazione dal

servizio (sempre che la cessazione sia stata anticipata rispetto ai limiti di età e di servizio);

- non abbiano in corso un contenzioso con l'Ente.

2. Possono essere affidati incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Il divieto di conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, né ai docenti universitari a tempo definito o alle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
3. Il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, senza la preventiva autorizzazione, salve le più gravi sanzioni, costituisce infrazione disciplinare e il relativo provvedimento è nullo di diritto. L'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente a incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Art. 4

Programmazione degli incarichi da parte del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000, approva il programma relativo agli incarichi di studio, ricerca o consulenza da conferire nel corso dell'anno. Il programma può anche essere inserito nell'ambito della relazione previsionale e programmatica.
2. Lo schema di programma è predisposto dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Generale sulla base delle indicazioni formulate dai dirigenti dei settori. Il programma contiene una breve descrizione degli incarichi e una preliminare verifica di massima dell'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
3. La Giunta, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio, fornisce ai dirigenti, attraverso il piano esecutivo di gestione, le indicazioni opportune in ordine al ricorso ad apporti esterni.
4. In conformità alle indicazioni della Giunta, il Dirigente di Settore attiva l'iter per procedere al conferimento degli incarichi, assumendo apposita determinazione nella quale attesta l'esistenza dei presupposti di legittimità richiesti dalla normativa vigente dandone atto nella motivazione del provvedimento.

Art. 5
Limite di spesa annua per incarichi esterni

1. Il limite massimo della spesa annua sostenibile dalla Provincia di Fermo per gli incarichi di cui al presente regolamento è fissato ogni anno nel bilancio di previsione ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge finanziaria n. 244/2007, come modificato dall'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008
2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del programma di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 6
Individuazione delle professionalità e procedura comparativa

1. Quando la spesa prevista per il corrispettivo della prestazione non supera 5.000 €(esclusi gli oneri di legge) il soggetto da incaricare viene individuato effettuando il confronto concorrenziale fra i curricula di almeno tre esperti e le relative proposte economiche quando, in relazione al tipo di incarico da conferire, vi siano più soggetti in possesso dei requisiti prefissati dall'Amministrazione. Gli incarichi devono essere, di regola, conferiti secondo il criterio della rotazione.
2. Quando la spesa prevista per il corrispettivo della prestazione è superiore a 5.000 €(esclusi gli oneri di legge) si procede alla pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.
L'avviso deve contenere:
 - l'indicazione delle attività di cui l'Amministrazione chiede lo svolgimento;
 - il tipo di contratto che verrà stipulato, la durata oppure il termine per l'esecuzione della prestazione, il luogo nonché il compenso previsto;
 - i richiami alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative;
 - i requisiti di esperienza e professionalità richiesti;
 - i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
 - i contenuti dell'istanza di partecipazione, le autodichiarazioni da rendere, l'eventuale documentazione da allegare;
 - il termine per la presentazione della candidatura non inferiore, comunque, a 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso;
 - l'indirizzo a cui inviare la domanda, l'ufficio di riferimento e il responsabile del procedimento;
 - il termine per l'impugnazione dell'avviso e l'Autorità competente a decidere eventuali ricorsi;
 - il consenso e/o l'autorizzazione al trattamento dei dati;
 - ogni altro elemento utile.

3. Le domande sono esaminate da una commissione, appositamente nominata dal dirigente di settore che ha attivato la procedura e composta da dipendenti dell'Ente, che forma la graduatoria di merito.
La graduatoria viene divulgata nelle stesse forme previste per l'avviso e può essere utilizzata, fino ad esaurimento, per l'affidamento di ulteriori incarichi simili, nel rispetto del principio comunitario di rotazione.
4. La scelta del soggetto cui affidare l'incarico è motivata con riferimento ai criteri di valutazione indicati nell'avviso di selezione. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che l'Ente ne ricava.
5. La procedura di selezione sopra descritta può non essere effettuata nel caso in cui il dirigente attesti:
 - che le prestazioni sono di natura specialistica, artistica o culturale e non è possibile effettuare una comparazione;
 - che le prestazioni sono complementari rispetto all'oggetto di un altro incarico già conferito e non possono essere separate da quelle originarie senza recare pregiudizio;
 - che l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto;
 - che sussistono documentate situazioni di particolare urgenza o gravità.

Si può inoltre procedere al conferimento diretto dell'incarico:

- nel caso in cui la procedura comparativa di cui ai commi 1 e 2 abbia avuto esito negativo per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
- nel caso in cui siano richieste collaborazioni che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro natura, l'esborso di somme di modica entità o il mero rimborso delle spese (ad es. contributi per la realizzazione di giornali, riviste, e simili; partecipazioni a convegni e seminari; singole docenze, etc.).

Art. 7

Norme contrattuali

1. I rapporti contrattuali con il soggetto individuato sono formalizzati con un disciplinare che deve contenere:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la descrizione, il luogo e le modalità di espletamento e di verifica della prestazione;
 - c) la durata prevista (con il divieto espresso di rinnovo tacito) e/o il termine di esecuzione nonché le eventuali penalità;
 - d) le responsabilità dell'incaricato e, se necessario, i profili inerenti la proprietà dei risultati;
 - e) gli aspetti relativi alla verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico;

- f) il trattamento economico;
 - g) le attività che, dal momento dell'assunzione dell'incarico, risultino incompatibili;
 - h) le cause di risoluzione del contratto, comprese quelle previste dall'art. 9, comma 2, del presente regolamento;
 - i) l'obbligo di riservatezza ed il divieto di diffusione delle informazioni acquisite nel corso della prestazione;
 - j) ogni altro aspetto che risulti necessario per il raggiungimento del risultato atteso dall'Ente.
2. L'incaricato deve presentare una relazione sul lavoro svolto.
 3. Il compenso viene erogato in seguito al formale riscontro dell'adempimento, a cura del Dirigente che ha conferito l'incarico, secondo le scadenze stabilite nel disciplinare di contratto.
 4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta l'osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento con il dirigente competente contemplate nel contratto.
 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. 311/2004, gli atti di affidamento di incarichi esterni sono trasmessi all'organo di revisione finanziaria dell'Ente che ne terrà conto in sede di redazione della relazione al rendiconto della gestione ex art. 239 del TUEL. Lo stesso Organo di revisione esprimerà altresì parere preventivo sul programma di cui al precedente art. 4.
 6. L'Amministrazione e l'incaricato curano, ciascuno per i rispettivi ambiti d'obbligo, l'espletamento degli adempimenti derivanti dal contratto (previdenziali, assicurativi, etc.).
 7. Si rinvia alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/2006 nonché al Regolamento dei Contratti dell'Ente per la disciplina del conferimento degli incarichi di progettazione e per l'acquisizione di tutti i servizi elencati nell'allegato II di cui al testo normativo suddetto.

Art. 8

Invio alla Corte dei Conti

1. Il Dirigente del Servizio Affari Generali dell'Ente cura l'invio alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti tutti gli atti di affidamento di incarichi di consulenza, studio e ricerca, di importo superiore a 5.000 € (esclusi gli oneri di legge), al fine di garantire l'esercizio del potere di controllo successivo sulla gestione come previsto dall'art. 1, comma 42, della L. 311/2004.

2. Ciascun dirigente che adotta un provvedimento di incarico di cui al presente regolamento provvede ad informare il Dirigente del Servizio Affari Generali dell'Ente ai fini di cui al comma 1.

Art.9

Verifica dell'esecuzione e buon esito del contratto

1. Il Dirigente di settore controlla periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 10

Responsabilità

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 244/2007, l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per il Dirigente di settore che conferisce l'incarico ed allo stesso non può essere erogata la retribuzione di risultato.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 54, della L. 277/2007, ciascun Dirigente dovrà provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei provvedimenti di incarico affidati a collaboratori esterni o consulenti per i quali è previsto un compenso (qualsiasi incarico). L'omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità disciplinare del Dirigente preposto.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Dirigente che ha conferito l'incarico.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente Regolamento, costituisce infrazione disciplinare il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 11

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso e dell'esito della procedura comparativa di cui al precedente art. 6 si dà adeguata pubblicità tramite affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione e attraverso ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.
2. I provvedimenti attraverso i quali vengono attivate collaborazioni esterne o vengono conferiti incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso devono essere pubblicati ai sensi del precedente articolo sul sito istituzionale dell'Ente completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico, della durata e dell'ammontare erogato.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della L. 244/2007, i contratti relativi ai rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
4. L'elenco dei soggetti cui l'Amministrazione ha affidato incarichi di collaborazione o consulenza per i quali è previsto un compenso è trasmesso semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica.
5. La competenza in merito agli adempimenti previsti dalle suddette disposizioni è del Dirigente di settore che conferisce l'incarico ad eccezione di quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 12

Norma finale

1. Ai sensi dell'art.3, comma 57, della L. 244/2007 le disposizioni del presente regolamento inerenti la materia del conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione sono trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti a cura del Dirigente del Servizio Affari Generali dell'Ente.
2. Il presente regolamento costituisce atto di indirizzo per il conferimento di incarichi da parte delle società partecipate dalla provincia e affidatarie di servizi *in house*. Le stesse società devono trasmettere alla provincia i propri regolamenti in materia.

